

# TAX & LEGAL NEWS



Numero 8 del 5 maggio 2017

## IN QUESTO NUMERO

### **LEGISLAZIONE**

Le modifiche all'agevolazione ACE

L'esclusione dei marchi dal patent box per le opzioni esercitate dal 2017

Il trattamento fiscale applicabile agli utili maturati in vigore dell'opzione IRI in occasione dell'uscita dal regime

Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro -Apposizione del visto di conformità

L'esenzione dal pagamento delle imposte per le piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana del centro Italia

La riduzione dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione iva e le nuove aliquote

Allargato l'ambito applicativo dello split payment

...

### **INTERPRETAZIONI**

Le modalità di rivalutazione dei beni d'impresa

Le modifiche al credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo

...

### **GIURISPRUDENZA**

Il rinvenimento della contabilità parallela è sufficiente a giustificare l'accertamento analitico-induttivo

La deducibilità degli ammortamenti relativi ai terreni su cui insistono impianti di distribuzione di carburanti

Bancarotta e occultamento della contabilità

È indeducibile la minusvalenza che deriva dalla cessione gratuita di calciatori

...

### **DOTTRINA**

L'analisi dell'arbitrato endosocietario

È possibile differenziare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### DOTTRINA

#### L'analisi dell'arbitrato endosocietario

Assonime ha analizzato l'arbitrato societario, con particolare riferimento alle controversie endosocietarie. L'arbitrato (artt. 34-36 del DLgs. 5/2003 e art. 37 del DLgs. 5/2003) rappresenta un metodo alternativo al ricorso alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie che possono insorgere in relazione ai rapporti societari. Presupposto dell'arbitrato è la presenza di più soggetti che sono coinvolti nelle controversie (soci, amministratori o sindaci, società) e il potenziale interesse di terzi ad intervenire nel procedimento.

*Assonime, studio n. 5/2017*

#### È possibile differenziare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

È possibile stabilire compensi differenziati per gli amministratori delle Spa non quotate, a condizione che questa scelta sia rispettosa degli interessi dei soci e dei terzi creditori. La relativa delibera assembleare deve essere guidata da criteri che sono tali da rispettare i parametri di ragionevolezza ed adeguatezza (a titolo esemplificativo, è possibile considerare le caratteristiche dimensionali dell'impresa, i compiti assegnati e la professionalità del gestore e le prassi del mercato).

*Assonime, caso n. 6/2017*

## IMPOSTE SUI REDDITI

### LEGISLAZIONE

#### Le modifiche all'agevolazione ACE

Il DL n. 50/2017 ha apportato delle modifiche all'agevolazione ACE, ovvero l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese disciplinato dall'articolo 1 del D.L. n. 201/2011. In particolare, a seguito delle novità introdotte, la base di calcolo considera unicamente gli incrementi relativi agli ultimi cinque esercizi a quello per il quale si calcola l'incentivo, in ciò costituendo una data "mobile" (viceversa, in base al meccanismo precedente, ai fini dell'applicazione della percentuale di deduzione, la base di partenza era stabilita nella data fissa del 31 dicembre 2010).

Pertanto, con riferimento al 2017, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ACE deve considerarsi l'incremento (utili a riserva e conferimento in denaro dei soci) effettuato nel periodo 2013-2017, mentre per il 2018 si partirà dal 2014. Anche la sterilizzazione per le consistenze di titoli avrà a riferimento il saldo esistente al quinto anno precedente.

Queste modifiche sono applicabili ai periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2016 e devono essere considerate retroattivamente per rideterminare l'acconto storico da versare ai fini IRES nei mesi di giugno e novembre 2017 (in particolare, ai fini dell'acconto IRES dovuto per il 2017, occorrerà rideterminare l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni. Viceversa, nessun obbligo di ricalcolo degli acconti è previsto per i soggetti IRPEF).

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## L'esclusione dei marchi dal patent box per le opzioni esercitate dal 2017

L'articolo 56 del D.L. n. 50/2017 ha eliminato i marchi di impresa dall'elenco dei beni immateriali che possono fruire del Patent box, in ciò allineandosi a quanto previsto dall'OCSE. I marchi di impresa sono quindi esclusi dal Patent box, ma solo per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente alla data del 31/12/2016 (ovvero, per i soggetti "solari", dal 2017).

Viceversa, per le opzioni che sono state esercitate nei periodi d'imposta 2015 e al 2016, la deduzione relativa al reddito dei marchi continua fino al termine del quinquennio e, in ogni caso, non oltre la data del 30/06/2021.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## Il trattamento fiscale applicabile agli utili maturati in vigore dell'opzione IRI in occasione dell'uscita dal regime

Secondo quanto previsto dal nuovo comma 6-bis all'articolo 55-bis del TUIR, in caso di fuoriuscita dal regime IRI, le somme che sono prelevate dalle riserve formate con utili IRI concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate ad IRI.

Al fine di evitare la doppia imposizione degli utili (che si verrebbe a creare in quanto i medesimi non potrebbero essere portati in deduzione dal reddito d'impresa per effetto della fuoriuscita dall'opzione) il legislatore ha previsto il riconoscimento, di un credito d'imposta in capo al soggetto percettore in misura pari al 24%, in ciò garantendo la simmetria impositiva tra la società ed i soci (o l'imprenditore).

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro - Apposizione del visto di conformità

È stata ridotta da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità. Questa riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).

Oltre i 5.000 euro, se le compensazioni sono effettuate senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.

Oltre a quanto sopra, è stato introdotto l'obbligo di utilizzo del canale telematico per ogni tipologia di compensazione che viene effettuata dai soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dal relativo importo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sopra citati nuovi limiti alla compensazione sono applicabili ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017).

Viceversa, alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso (e prime del visto di conformità), sono applicabili i precedenti vincoli (ad esempio: i modelli IVA 2017, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Di conseguenza, non potranno essere scartati i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile 2017 che utilizzano in compensazione crediti per importi fino a 15.000,00 euro che emergono da dichiarazioni che sono già state trasmesse. Coloro che, in conformità a quanto previsto dai limiti previgenti, dovessero avere utilizzato in compensazione i crediti per imposte dirette e IRAP per importi compresi tra 5.001,00 e 15.000,00 euro, saranno tenuti a richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito, da presentare entro il prossimo settembre.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

*Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 57 del 04/05/2017*

## **L'esenzione dal pagamento delle imposte per le piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana del centro Italia**

È stata istituita una nuova zona franca nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo che sono stati colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

In particolare, per i periodi di imposta 2017 e 2018, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della nuova zona franca e che, a causa degli eventi sismici, hanno subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni fiscali:

- 1) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona;
- 2) esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- 3) esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese in questione per l'esercizio dell'attività economica;
- 4) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le esenzioni spettano anche alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni della ZFU e che hanno subito nel periodo dall'1.1.2017 al 31.3.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016 e alle imprese che avviano la propria attività nella stessa zona entro il 31.12.2017.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## **INTERPRETAZIONI**

### **Le modalità di rivalutazione dei beni d'impresa**

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato la disciplina relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa che è stata, riaperta dalla Legge n. 232/2016. In particolare, tra i vari chiarimenti forniti, è stato precisato che:

- a) relativamente alle tipologie dei beni rivalutabili:
  - tra le immobilizzazioni materiali ammesse alla rivalutazione sono ricompresi gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali

(in particolare, relativamente ai fabbricati industriali, è possibile rivalutare sia la componente “fabbricato”, sia – ricorrendone i requisiti – la componente “area”, anche se i due valori scontano un’imposizione sostitutiva differente, visto che la prima componente è un bene ammortizzabile, mentre la seconda è un bene non ammortizzabile);

- tra le immobilizzazioni immateriali devono ricomprendersi i beni e diritti giuridicamente tutelati (ad esempio: i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, le licenze, i marchi, il know-how) e, più in generale, tutti i beni e diritti che sono iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative (viceversa, ne sono escluse le immobilizzazioni immateriali non qualificabili come “beni”, ma come costi pluriennali).

b) relativamente alle modalità di rivalutazione:

- è possibile rivalutare il solo costo storico, oppure il costo storico e il fondo di ammortamento o ridurre il fondo di ammortamento;
- la rivalutazione del costo storico può comportare la necessità di prolungare il periodo di ammortamento (scelta che deve avvenire “a monte”, qualora la vita utile sia stata sottostimata, e non come conseguenza puramente meccanica della tecnica di rivalutazione adottata) o il mantenimento della vita utile originaria (in questo caso occorre prestare attenzione all’entità degli ammortamenti, la quale potrebbe eccedere quella massima ammessa secondo i coefficienti del DM 31 dicembre 1988, obbligando l’impresa ad operare delle variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi);
- la rivalutazione prevede l’indicazione dei maggiori valori nell’apposito prospetto del quadro RQ del modello REDDITI 2017;

c) l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione:

- deve essere portata a riduzione del saldo attivo di rivalutazione e versata, in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale l’operazione è eseguita (2016, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
- l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva porta solo all’iscrizione a ruolo dell’imposta stessa (ferma restando la possibilità di ravvedimento), non inficiando invece gli effetti della rivalutazione.

*Agenzia delle Entrate, circolare n. 14 del 27/04/2017*

## Le modifiche al credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo

A decorrere dal periodo d’imposta 2017 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), le modifiche operate dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) alla disciplina agevolativa relativa al credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo hanno riguardato i seguenti aspetti:

- **ambito temporale:** è stato previsto il prolungamento dell’agevolazione per gli investimenti effettuati “fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020”;
- **aumento dell’aliquota del credito di imposta:** è stata elevata al 50% (in luogo del 25%) l’aliquota da applicare alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (al riguardo, non viene più effettuata alcuna distinzione in funzione della tipologia di spese ammissibili);

- incremento dell'importo massimo annuale: è stato elevato da 5 milioni di euro a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito di imposta che viene riconosciuto a favore di ciascun beneficiario (rimane confermato l'importo minimo di euro 30.000);
- utilizzo del credito di imposta: è stato confermato che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi" per le attività di ricerca e sviluppo;
- spese per il personale: il credito di imposta è ammesso per le spese relative al "personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo" a prescindere dal titolo di studio, e ricomprendendo quindi il costo che è stato sostenuto non solo per il personale "altamente qualificato", ma anche quello per il c.d. "personale tecnico" (sempre che risultino impiegati in attività connesse e coerenti con l'oggetto della ricerca svolta);
- per le imprese residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo per committenti non residenti: è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina mediante l'inclusione, nelle fattispecie agevolate, della ricerca svolta dalle imprese che operano sul territorio nazionale sulla base di contratti di committenza con imprese estere. Rientrano non solo le spese sostenute in relazione ai contratti che sono stati stipulati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ma anche quelle che riguardano contratti che sono stati stipulati in precedenza e ancora in corso di esecuzione. Viceversa, la norma non si applica nel caso in cui la controparte contrattuale sia un'impresa (committente) residente (e ciò al fine di evitare una duplicazione dell'agevolazione in capo al soggetto committente - a titolo di ricerca extra-muros o intra-muros - e in capo al soggetto commissionario);
- determinazione dell'agevolazione: coesistono due modalità di calcolo del credito di imposta, e infatti:
  - per gli investimenti che sono effettuati nei primi due periodi di imposta di vigenza del beneficio (i.e., periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015): è prevista la determinazione dell'agevolazione in funzione della diversa aliquota del credito di imposta disposta - nella misura del 25% e del 50% - per tipologie di spese ammissibili. Il credito di imposta così determinato spetta a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di 5 milioni di euro;
  - per gli investimenti che sono effettuati nei periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020: è prevista la determinazione dell'agevolazione in funzione dell'applicazione dell'aliquota unica del credito di imposta - pari al 50% - a tutte le tipologie di spese eleggibili. Il credito di imposta così determinato spetta a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di 20 milioni di euro.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 13 del 27/04/2017

## GIURISPRUDENZA

### **Il rinvenimento della contabilità parallela è sufficiente a giustificare l'accertamento analitico-induttivo**

La contabilità parallela è una scrittura dell'imprenditore ed il suo rinvenimento costituisce un elemento probatorio che legittima la presunzione di inattendibilità delle scritture contabili, obbligando l'Amministrazione finanziaria ad accertare l'imprenditore con la metodologia analitico-induttiva, e costringendolo altresì a fornire la prova contraria.

Cassazione n. 9442/2017 del 12/04/2017

## La deducibilità degli ammortamenti relativi ai terreni su cui insistono impianti di distribuzione di carburanti

Il costo di acquisizione di un terreno su cui insiste un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale all'impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal DM 31/12/88 per "chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio", ai sensi dell'articolo 102 co. 2 del TUIR, a condizione che rimanga accertato in concreto che questo terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo" ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2 del Codice Civile.

*Cassazione n. 10225 del 26/04/2017*

## Bancarotta e occultamento della contabilità

Le condanne per bancarotta fraudolenta documentale e per occultamento o distruzione di documenti contabili (per uno stesso fatto) possono coesistere, poiché si tratta di fattispecie di reato tra loro del tutto distinte (pertanto non sussiste specialità, ex art. 15 del codice penale tra il reato previsto dall'articolo 216, comma 1, n. 2, della Legge fallimentare e quello previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74/00).

*Cassazione Penale n. 18927 del 20/04/2017*

## È indeducibile la minusvalenza che deriva dalla cessione gratuita di calciatori

In caso di cessione di calciatori, il diritto all'utilizzo della prestazione sportiva è assimilabile ad un bene immateriale strumentale, il cui relativo costo, manifestando benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, deve essere considerato quale immobilizzazione immateriale, seguendone l'ammortamento.

Nel caso di specie, considerato che la cessione è stata effettuata a titolo gratuito, è stata riconosciuta l'indeducibilità della minusvalenza realizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 101 del TUIR (previgente articolo 66).

*CTP Milano n. 2541 del 29/03/2017*

## IVA



### LEGISLAZIONE

## La riduzione dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione iva e le nuove aliquote

Il D.L. 50/2017 ha ridotto i tempi per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Nello specifico, le modifiche operate hanno riguardato:

- la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta entro la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto (e alle condizioni esistenti alla sua nascita) e, pertanto, non più con la dichiarazione per il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (a titolo esemplificativo, considerato che la dichiarazione IVA relativa al 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018, i la detrazione dell'imposta assolta sulle operazioni di acquisto dovrà essere esercitata entro questo momento);
- la necessità di registrare i documenti di acquisto, nel registro previsto dall'articolo 25, comma 1, del DPR 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica in cui si vuole esercitare il diritto alla detrazione

dell'IVA e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricevimento della fattura.

Si rileva, oltretutto, la necessità di definire un chiaro regime transitorio, considerato che le novità del DL 50/2017 potrebbero in linea teorica avere effetti "restrittivi" anche sul diritto alla detrazione relativo ad acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.

In ultimo, l'articolo 9 del D.L. n. 50/2017 ha rimodulato gli aumenti delle aliquote IVA previsti a partire dal prossimo anno, stabilendo, in primo luogo, un aumento più graduale per l'aliquota IVA del 10%. Questa sarà innalzata all'11,5% a partire dal 2018, al 12% dal 2019 e, infine, al 13% dal 2020. Resta fermo, invece, per l'aliquota IVA ordinaria, l'aumento di 3 punti percentuali (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. Tuttavia, per gli anni successivi, la stessa aliquota verrà innalzata al 25,4% dal 2019, per poi essere ridotta al 24,9% dal 2020 ed essere nuovamente aumentata fino alla misura del 25% dal 2021.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## Allargato l'ambito applicativo dello split payment

Il DL 50/2017 ha previsto l'estensione dell'applicazione del meccanismo dello split payment, previsto dall'articolo 17-ter del DPR 633/72, all'intero comparto pubblico (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti pubblici territoriali; società controllate dalle società anzidette), oltre che ad una parte del comparto privato (società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana). Le disposizioni in parola sono, inoltre, state estese alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.

La motivazione di questa estensione risiede nella necessità di prevenire le ingenti frodi IVA che sono state riscontrate nel settore delle forniture alla P.A., oltre che ai casi di evasione fiscale emersi dai controlli effettuati nel settore delle forniture alle società quotate.

Per effetto di queste nuove norme, a partire dal 1° luglio 2017, le società cessionarie o committenti saranno tenute a versare l'IVA gravante sugli acquisti di beni e servizi direttamente all'Erario e non più al soggetto cedente o prestatore.

Le disposizioni attuative saranno contenute in un decreto del Ministero delle finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dal 24 aprile 2017.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## INTERPRETAZIONI

### Estrazioni dal deposito IVA: chiarimenti

Nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA, ai fini del loro utilizzo/commercializzazione in territorio nazionale, sia un soggetto diverso da colui che ha introdotto la merce nel deposito e, nello specifico caso in cui i beni introdotti nel deposito confluiscono in un processo di lavorazione che porta a generare prodotti di diversa natura, l'IVA da versare all'estrazione dal deposito dei beni (in quanto riferita anche a beni introdotti a seguito di cessione nazionale) può essere calcolata applicando il valore percentuale delle materie prime di provenienza italiana introdotte nel deposito IVA al corrispettivo o al valore pattuito per l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione. A tal fine, il contribuente che procede all'estrazione ha l'onere di acquisire detta percentuale dal proprio cedente. Alla restante somma sarà applicabile il reverse charge.

*Agenzia delle Entrate, circolare n. 55/E del 03/05/2017*



## GIURISPRUDENZA

### **Mancato *reverse charge*: l'IVA addebitata non è detraibile**

Qualora sia applicata l'IVA in rivalsa a un'operazione soggetta a *reverse charge*, all'acquirente non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta al fornitore, in quanto non dovuta. Tuttavia, l'acquirente potrà richiedere al venditore il rimborso dell'IVA indebitamente fatturatagli o, qualora detta procedura risulti impossibile o eccessivamente difficile (per esempio, in caso di insolvenza del venditore), allo stesso deve essere consentito di richiedere il rimborso direttamente all'Autorità fiscale.

Inoltre, in assenza di danno erariale e di indizi di frode, non è compatibile con i principi di proporzionalità e neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, l'irrogazione in capo all'acquirente di una sanzione proporzionale all'IVA non regolarmente versata.

*Corte di Giustizia UE C-564/15 del 26/04/2017*

### **Delle "uscite di cassa" non va provata l'inerenza**

L'articolo 51 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti. Questa presunzione deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione.

*Cassazione n. 9761 del 18/04/2017*

### **La responsabilità dell'amministratore subentrato**

Anche il nuovo amministratore, subentrato dopo la presentazione della dichiarazione firmata dal precedente rappresentante legale, risponde del reato di omesso versamento IVA (ex art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000).

In caso di sostituzione dell'amministratore in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza del termine (penale) fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, infatti, sussiste la responsabilità per i reati tributari connessi (Cass. n. 34927/2015).

Da quanto sopra deriva che il nuovo amministratore è tenuto a una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi

*Cassazione n. 18834 del 19/04/2017*

## **ALTRE IMPOSTE**

### LEGISLAZIONE

#### **L'opzione per la cedolare secca nelle locazioni brevi**

È stata introdotta l'opzione per la cedolare secca per le locazioni brevi, intendendosi come tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati, a decorrere dal 1° giugno 2017, da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite

soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.

Questa disposizione si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite. In caso di omessa o inesatta comunicazione si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

Inoltre, i medesimi soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti interessati, devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedere al relativo versamento. Se non viene esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## **Le novità e i chiarimenti relativi all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine**

Con riferimento all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (articolo 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta attraverso:

- il provvedimento n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24, in luogo dell'F23 (che, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31/12/2017);
- la risoluzione n. 49/2017, mediante la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;
- la risoluzione n. 50/2017, in cui è stato precisato l'obbligo di versamento della prima rata di acconto relativo all'imposta dovuta entro il 30 aprile di ogni anno (pertanto entro il 30/04/2017 occorrerà versare la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto, mentre entro il 31/10/2017, occorrerà versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo).

*Provvedimento Ag. Entrate n. 78600 del 20/04/2017*

*Risoluzione Ag. Entrate n. 50/E del 20/04/2017*

*Risoluzione Ag. Entrate n. 49/E del 20/04/2017*

## **INTERPRETAZIONI**

### **Nuovo servizio @e.bollo: la marca da bollo si paga online**

È operativo il servizio @e.bollo, per il pagamento online della marca da bollo per i documenti rilasciati dalla PA. Lo hanno reso noto l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e InfoCamere, in un comunicato stampa congiunto del 14 aprile 2017.

*Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 14/04/2017*

## GIURISPRUDENZA

### L'imposta di registro nella cessione del diritto di opzione su azioni

Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di cessione del diritto di opzione attribuito ai soci (ex articolo 2441 del Codice Civile) in caso di mancato esercizio dello stesso da parte del cessionario, è soggetto all'aliquota del 3% a norma dell'articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86 e non all'imposta fissa prevista dall'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo provvedimento, non configurandosi, a stretto rigore, una "negoiazione" di partecipazioni societarie.

*Cassazione n. 10240 del 26/04/2017*

### Il conferimento dell'immobile al netto delle passività ai fini dell'imposta di registro

L'accensione di un mutuo per motivi personali su un bene immobile poi oggetto di conferimento riduce sempre la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del DPR n. 131/1986, in base al quale è previsto che *"la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società ... nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione degli aumenti"*.

*CTR Milano n. 737/2017 del 24/02/2017*

### Agevolazione prima casa salva se si trasferisce la residenza nel Comune dell'attività lavorativa

In caso di acquisto di immobile abitativo con l'agevolazione prima casa, avendo dichiarato in atto di svolgere nel Comune la propria attività prevalente, qualora, per cause sopravvenute, non sia stato possibile esercitare l'attività, è stato chiarito che non si perde il beneficio dell'agevolazione prima casa se il contribuente dichiara di voler beneficiare dell'agevolazione medesima assumendo l'impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato nel termine di 18 mesi dall'acquisto agevolato.

Tale atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto originario, deve essere prodotto per la registrazione presso l'ufficio in cui è stato registrato l'originario atto di acquisto, sempreché l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni prima casa rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 53/E del 27/04/2017*

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### LEGISLAZIONE

#### Le modifiche alla disciplina relativa alle liti fiscali pendenti

Il D.L. 50/2017 ha introdotto una modifica alla definizione delle liti pendenti:

- limitatamente ai processi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (pertanto sono esclusi i contributi previdenziali/assistenziali, i tributi locali, i contributi consortili);

- indipendentemente dal tipo di atto emesso (possono rientrare nella definizione le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento, gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta senza che rilevi la natura della contestazione);
- nei soli casi in cui la costituzione in giudizio in primo grado da parte del ricorrente (e quindi non la notifica del ricorso) è avvenuta entro la data del 31/12/2016.

Nello specifico, i benefici introdotti dalla disciplina in esame riguardano la possibilità di:

- stralciare tutte le sanzioni amministrative connesse al tributo e gli interessi di mora (ex articolo 30 del DPR 602/73). Pertanto, restano dovute le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ex articolo 20 del DPR 602/73) calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
- stralciare il 40% delle sanzioni che non sono collegate al tributo (pertanto, a differenza della rottamazione, in questo caso lo stralcio non è integrale).

Non è previsto alcun rimborso delle somme che, eventualmente, dovessero essere già state versate in pendenza di giudizio.

La domanda deve essere presentata entro la data del 30/09/2017, e si perfeziona con il pagamento di tutte le somme dovute ovvero, in caso di opzione per la rateizzazione, della prima rata (a quest'ultimo riguardo, infatti, è prevista la possibilità di effettuare un pagamento rateizzato in tre rate scadenti, rispettivamente, il 30 settembre 2017, il 30 novembre 2017 e il 30 giugno 2018).

Nel caso in cui sia stato inviato il modello per la rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti potrà avvenire solo unitamente alla rottamazione medesima.

L'eventuale diniego alla definizione è impugnabile entro il 31 luglio 2018 dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## L'aumento della soglia per la mediazione tributaria

È stata aumentata da 20mila a 50mila euro la soglia entro la quale occorrerà tentare l'accordo con l'ente creditore. Questa modifica sarà applicabile nei confronti di tutti gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

## INTERPRETAZIONI

### I chiarimenti in merito alle modalità di scomputo delle perdite fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con cui scomputare le perdite in accertamento sia nell'ambito del procedimento ordinario (articolo 42, quarto comma, Dpr 600/1973) che con riferimento alla definizione in adesione (articolo 7, comma 1-ter, Dlgs 218/1997). Inoltre, sono state chiarite le attività di riduzione in dichiarazione delle perdite scomputate in accertamento, proprie dell'ufficio accertatore. Nello specifico:

- con riferimento allo scomputo delle perdite di periodo è stato affermato che:
  - a) le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica sono automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall'ufficio competente all'emanazione dell'avviso di accertamento o dell'atto di adesione (in questo caso, l'ufficio deve emettere l'avviso di accertamento o predisporre l'atto di adesione già al netto delle perdite di periodo);

- b) nel caso in cui dalla rettifica dovesse conseguire semplicemente una minore perdita, al contribuente deve essere notificato un atto, in cui deve essere motivata la rettifica in diminuzione della perdita, al fine di mettere il contribuente nelle condizioni di poter eventualmente impugnare nel merito la contestazione;
  - c) allo scomputo automatico delle perdite di periodo consegue la riduzione delle stesse nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica, come previsto dall'articolo 36-*bis*, comma 3-*bis*, del DPR n. 600/1973;
  - d) qualora queste somme non siano state utilizzate dal contribuente nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica e riportate fino all'ultima dichiarazione presentata, le stesse devono essere ridotte d'ufficio solo nell'ultima dichiarazione, per l'intero ammontare scomputato in accertamento;
  - e) qualora, viceversa, le perdite di periodo siano state utilizzate in tutto o in parte dal contribuente nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi e, per effetto della riduzione delle perdite, dovesse emergere un maggiore imponibile nel periodo d'imposta in cui le stesse sono utilizzate, l'ufficio è tenuto a procedere alla relativa rettifica mediante l'emissione di un nuovo avviso di accertamento;
- con riferimento allo scomputo delle perdite pregresse è stato affermato che:
    - a) le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior reddito accertato esclusivamente su istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo posto in essere dall'ufficio;
    - b) possono essere richieste con l'Ipea le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell'istanza, maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso. Questa facoltà è riconosciuta anche in sede di accertamento con adesione;
    - c) le perdite pregresse utilizzabili in accertamento conservano la medesima natura che hanno nella dichiarazione nella quale sono esposte. Pertanto, il contribuente, nell'indicarle nel modello Ipea, ricostruisce le proprie perdite disponibili nel rispetto della loro distinzione per natura tra:
      - perdite utilizzabili in misura limitata, scomputabili nel limite dell'80% del maggior imponibile accertato, senza subire limiti temporali (articolo 84, comma 1, Tuir);
      - perdite utilizzabili in misura piena e senza limiti temporali in quanto maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva (articoli 84, comma 2, e 8, comma 3, del Tuir);
      - perdite soggette a scadenza, distinte per periodo di realizzo (quali, ad esempio, perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione a società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice);
    - d) in assenza di un vincolo di priorità normativamente disciplinato, il contribuente in possesso di perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, può liberamente scegliere quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

Oltre a quanto sopra, nella circolare sono state fornite importanti indicazioni in merito agli adempimenti richiesti al contribuente e quelli previsti per gli uffici che effettuano lo scomputo delle perdite nei vari procedimenti di accertamento e di adesione. In particolare, a quest'ultimo riguardo, è stato affermato che:

- a) il modello Ipea deve essere presentato dal contribuente entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, nell'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento, anche qualora in relazione a questo atto dovesse essere presentata istanza di adesione, oppure nel corso del contraddittorio instaurato con l'ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione anteriore alla notifica di un avviso di accertamento;
  - b) la presentazione dell'Ipea sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di sessanta giorni. La sospensione si aggiunge a quella di novanta giorni prevista qualora sia stata anche presentata un'istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di avviso di accertamento e indipendentemente dal fatto che questa istanza sia precedente o successiva alla presentazione dell'Ipea;
  - c) l'ufficio riscontra l'utilizzabilità delle perdite richieste e le scomputa dall'imponibile accertato. Il computo in diminuzione delle perdite pregresse richieste dal contribuente implica la correlata rideterminazione delle sanzioni, in funzione della maggiore imposta calcolata sul reddito imponibile accertato al netto delle perdite riconosciute;
  - d) qualora l'Ipea sia presentato all'interno di un procedimento di adesione, il ricalcolo della maggiore imposta dovuta ha quale termine naturale quello del procedimento di adesione e, pertanto, l'ufficio, a seguito del riscontro delle perdite richieste dal contribuente, è tenuto a predisporre l'atto di accertamento con adesione, contenente la determinazione dei maggiori imponibili già al netto delle perdite utilizzabili;
- con riferimento al rapporto tra Ipea e Ipec: sono state fornire alcune precisazioni in relazione al computo in diminuzione delle perdite in accertamento per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, evidenziando i diversi ambiti applicativi dei modelli Ipea e Ipec. Con il secondo, la consolidante può chiedere il computo in diminuzione delle perdite del consolidato dai maggiori imponibili accertati con l'atto unico ovvero definiti nell'ambito dei relativi procedimenti di adesione. In talune ipotesi, tuttavia, i soggetti aderenti al consolidato possono richiedere, mediante la presentazione dell'Ipea, il computo in diminuzione di perdite proprie. Il medesimo ufficio che ha operato lo scomputo delle perdite pregresse richiesto con la presentazione dell'Ipea o delle perdite del consolidato richiesto con il modello Ipec, riduce anche l'importo delle perdite riportabili nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

*Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/E del 28/04/2017*

## GIURISPRUDENZA

### No allo “storno” per le operazioni inesistenti

L'operazione di storno di fatture con note di variazione dello stesso importo può ritenersi giuridicamente legittima unicamente nell'ipotesi in cui le operazioni oggetto delle fatture dette e delle successive note siano effettive e non pure nel caso di operazioni materialmente o giuridicamente del tutto inesistenti.

*Cassazione n. 10083 del 21/04/2017*

### Srl in trasparenza fiscale. Litisconsorzio necessario con i soci

In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del TUIR, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso

proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio (ex articolo 14 del D.Lgs n. 546 del 1992) nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

*Cassazione, ordinanza n. 9751/17 del 18/04/2017*

## **L'onere della prova per la deducibilità dei costi dal reddito d'impresa**

L'onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili che concorrono a formare il reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente, il quale è tenuto a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa.

A tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa.

*Cassazione n. 9466 del 12/04/2017*

## **L'illegittimità della cartella generica**

È illegittima la cartella di pagamento che non contiene alcuna indicazione in merito alla natura e alla modalità di calcolo degli interessi posti in riscossione.

*Cassazione n. 9799 del 19/04/2017*

## **L'accertamento sopravvive anche in assenza di un contraddittorio endoprocedimentale**

L'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente. La violazione di questo obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

*Cassazione n. 9793 del 19/04/2017*

## **L'annullamento della cartella di pagamento con delega al versamento rilasciata alla banca**

La delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell'imposta sui redditi libera il delegante, estinguendo il debito d'imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un'obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta. In questo caso, l'unico responsabile del pagamento del saldo delle imposte risulta essere la banca.

*Cassazione n. 9811 del 19/04/2017*

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### GIURISPRUDENZA

#### È elusiva l'operazione straordinaria "circolare"

Deve considerarsi elusiva l'operazione "circolare" mediante la quale, attraverso il conferimento di azienda in una società di nuova costituzione e la successiva fusione inversa con la società conferente, si soddisfano le condizioni per potere godere del vantaggio fiscale costituito dalla rivalutazione di impianti, macchinari e attrezzature, attraverso la deduzione fiscale di maggiori ammortamenti.

La controversia ha tratto origine da un avviso emesso nei confronti di una società, in relazione ad una operazione realizzata nel 2009, così schematizzabile:

- 1) conferimento d'azienda da un soggetto operativo a un nuovo soggetto costituito appositamente (*newco*);
- 2) rivalutazione degli immobili e dei terreni aziendali in base al DI 185/2008 e degli impianti, le attrezzature e i macchinari con l'imposta sostitutiva sui conferimenti (ex articolo 176, comma 2 ter, Tuir);
- 3) fusione inversa tra la *newco* e la società conferente.

Con riferimento a quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'elusività dell'operazione sopra delineata in considerazione della "circolarità" della stessa. Infatti, a conclusione dell'operazione, tutti gli *asset* societari (beni, quote sociali,) risultano gli stessi ante-conferimento, in ciò confermando, di fatto, la continuità patrimoniale e gestionale dell'attività precedentemente esercitata. In questo contesto, i giudici hanno accolto il rilievo dell'ufficio evidenziando che, per la dinamica con cui è stata realizzata, l'operazione ha permesso il conseguimento di un vantaggio fiscale "asistematico", consistente nell'aver creato appositamente le condizioni per ringiovanire la vita utile dei cespiti aziendali e poterli ulteriormente ammortizzare (con deduzione delle relative quote), senza alcuna effettiva mutazione del soggetto cui era riconducibile la loro titolarità. Nel caso specifico il vantaggio fiscale è stato altresì comprovato dal fatto che grande parte degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature aziendali risultavano all'atto del conferimento totalmente ammortizzati o avevano un ammortamento residuale esiguo. Su queste basi, i giudici hanno rigettato il ricorso della società, condannandola altresì al pagamento di ingenti spese di lite.

*CTP Vicenza n. 109/4/2017 del 13/02/2017*

#### Le perdite pregresse dell'incorporata non si accollano all'incorporante

L'Amministrazione finanziaria non può recuperare in capo all'incorporante le perdite pregresse dell'incorporata soltanto perché quest'ultima non ha superato il test di vitalità. Nel caso specifico il collegio giudicante ha riconosciuto l'illegittimità dell'accertamento in quanto:

- 1) il controllo automatizzato tramite iscrizione a ruolo (ex articolo 36-bis DPR n. 600/73) è risultato privo di motivazione, in ciò precludendo il diritto di difesa della contribuente;
- 2) le perdite fiscali non sono state contestate in capo alla incorporata;
- 3) l'Amministrazione finanziaria non ha operato alcun tipo di accertamento (se non attraverso il controllo automatizzato), limitandosi a contestare la mancanza delle condizioni previste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR per il riporto delle perdite fiscali esclusivamente in sede di contenzioso.

*CTP Treviso n. 207/1/2017 del 12/04/2017*



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### LEGISLAZIONE

#### **Le modifiche in materia di *transfer pricing***

È stato modificato l'articolo 110, comma 7, del TUIR, al fine di adeguare la normativa domestica in materia di *transfer pricing* agli standard internazionali.

Nello specifico, nell'ambito del citato articolo 110 del TUIR, il riferimento al valore normale è stato sostituito con la definizione di "arm's length" prevista dall'OCSE, stabilendo che i prezzi delle operazioni infragruppo devono essere "*determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili*".

Un decreto attuativo dovrà stabilire l'ambito applicativo di questa nuova previsione. Un'ulteriore modifica in tema di prezzi di trasferimento è stata operata attraverso l'introduzione dell'articolo 31-quater del DPR 600/73. Questa nuova disposizione individua una via alternativa per riconoscere in diminuzione dal reddito della società italiana il maggior reddito accertato in capo al soggetto estero facente parte del medesimo gruppo e residente in uno Stato con il quale è in vigore una convenzione che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. In particolare è stabilito che questa rettifica in diminuzione possa avvenire, oltre che con il ricorso alle Map (*mutual agreement procedure*) previste nei trattati e nella convenzione arbitrale n. 90/436/CE, anche a seguito di una apposita istanza presentata all' Agenzia dal contribuente. Le modalità applicative di questa nuova previsione dovranno essere chiarite da un provvedimento direttoriale.

*Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017*

#### **Gli Emirati Arabi firmano la convenzione OCSE sull'assistenza amministrativa**

Gli Emirati arabi uniti hanno firmato la Convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, ovvero il c.d. "Maat" ("*Multilateral convention on mutual administrative assistance in tax matters*").

A seguito dell'adesione alla Convenzione multilaterale, gli Emirati Arabi potranno adempiere il loro impegno ed iniziare il primo scambio automatico di informazioni entro il 2018.

In virtù di una specifica clausola di retroattività, nei casi in cui la giurisdizione dello Stato richiedente assistenza amministrativa ritenga sia stato commesso un illecito penale e anche fiscale, lo scambio di informazioni potrà riguardare anche un periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo.